



**COMUNE DI PAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE**

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n. 48 del 30.11.2016

TITOLO I

NORME GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Pagnacco è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite dalle legge o delegate.
3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per la sua organizzazione e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 2 - La popolazione e il territorio

1. Il Comune di Pagnacco è costituito dalla popolazione del capoluogo e da quella delle frazioni di Plaino, Zampis, Lazzacco e Fontanabona. Al capoluogo e alle frazioni appartengono le località tradizionalmente denominate: B.go Maran, Griis, Vanelis, Castellerio, Pazzan, Marolins, Modoletto e Liola. Il territorio entro il quale il Comune esercita le sue funzioni, è rappresentato nella cartografia che, allegata al presente statuto sub 1, ne forma parte integrante.
2. Il Comune, che ha sede nella casa municipale, ha un proprio stemma e gonfalone descritti e rappresentati negli allegati sub 2 e 3 allo statuto. Gli organi del Comune si riuniscono, di regola, nella sede municipale.

Art. 3 - Le funzioni

1. Spettano al Comune le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio di competenza. In particolare le funzioni e i servizi sociali relativi:
 - a. alla tutela della salute, anche in via preventiva;
 - b. all'assetto ed utilizzazione del territorio;
 - c. allo sviluppo economico nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, turismo e delle arti e professioni;
 - d. all'assistenza degli anziani e dell'infanzia, dei minori, dei giovani, degli invalidi, dei disabili e degli emarginati;
 - e. alla conservazione dei beni culturali e alla valorizzazione e tutela della lingua e delle tradizioni friulane;
 - f. allo scambio di esperienze culturali con comuni italiani ed esteri, anche nella forma del gemellaggio;
 - g. alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;
 - h. alla promozione dello sport e di iniziative per il tempo libero;
 - i. Alla tutela e al riconoscimento del ruolo della famiglia
 - j. Al riconoscimento, alla promozione e al sostegno dell'attività di volontariato
 - k. a ogni altra materia demandata dalle leggi o nell'ambito delle leggi indicate dagli organi deliberanti del Comune.

Art. 4 - Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità e dignità tra uomo e donna, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ed assicura altresì nella gestione delle risorse umane pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne di cui alla Legge n. 215/12.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a garantire la presenza ed i contributi specifici di entrambi i generi nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione

nei confronti della loro partecipazione.

3. A tale scopo può provvedere mediante l'istituzione di una Commissione per le pari opportunità disciplinata dal relativo regolamento.

Art. 5 - Principi e limiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali

1. L'attività amministrativa è ispirata ai principi di democrazia, di solidarietà e di trasparenza ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. Il comune persegue i fini istituzionali nel rispetto delle norme del presente statuto, dei principi generali dell'ordinamento, delle leggi statali e regionali nonché di ogni altro provvedimento avente forza di legge nel territorio comunale.
3. Si attiene ai regolamenti generali e alle circolari nei limiti in cui non contrastino con le norme statutarie.
4. Il comune riconosce la funzione sociale dell'impresa e promuove e favorisce le iniziative economiche, anche in forma cooperativa.

Art. 6 - Cooperazione con altri enti

1. Il Comune attua forme di cooperazione con altri comuni anche in forme associate e con gli enti sovraordinati per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie o delegate.

Art. 7 - Programma

1. Le finalità di cui sopra sono realizzate dal comune adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Ai fini di predisporre i propri programmi e di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il comune si giova dell'apporto delle categorie economiche, sociali e culturali e delle associazioni sindacali operanti sul territorio.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 - Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta e il Sindaco.

CAPO I° IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Funzioni, costituzione e competenze

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità.
2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi politici, sociali ed economici ed è organo di controllo politico-amministrativo del comune.
3. L'attività di controllo si estende agli enti cui questo partecipa o che ricevono contributi dal comune, entro i limiti dell'attività finanziata.
4. L'elezione, la composizione e la durata sono stabilite dalle leggi vigenti; il suo funzionamento è disciplinato dall'apposito Regolamento.
5. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti nell'art. 2 del D.Lgs.vo 267/00 e da quelli che gli vengono attribuiti da specifiche norme di legge statale e regionale.

Art.10 - Uso della lingua friulana

1. Nelle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni è consentito l'uso della lingua friulana secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

Art.11 - Commissioni consiliari

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio comunale può avvalersi anche di commissioni costituite nel proprio seno, assicurando la presenza di entrambi i sessi, salvo loro espressa

rinuncia. Il Consiglio può avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di commissioni temporanee e speciali, per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse dell'ente.

2. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni sono chiamate a rendere pareri sulle materie sottoposte alla loro cognizione dal Consiglio Comunale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione in ordine a circostanziate problematiche ad essa connesse.

Art. 12 - I consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta il proprio Comune, senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno il DIRITTO di intervenire alle sedute del consiglio comunale e IL DOVERE di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
3. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle funzioni e delle attività, sono stabilite nei limiti previsti dalla legge.

Art. 13 - Poteri

1. Il consigliere esercita i diritti di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione consiliare e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere, anche in via telematica, dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti di cui questo fa parte tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del suo mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14 - Responsabilità

1. La responsabilità dei consiglieri comunali, concorrente o meno con quella del comune, è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 15 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto nei casi e nelle forme previste dalla legge.

**CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 16 - Funzioni e composizione

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta e' composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori massimo di cinque. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo' essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

Art. 17 - Nomina

1. Il sindaco può nominare quali componenti la giunta comunale, anche persone esterne al consiglio comunale, nel numero massimo di due.
2. Il sindaco individua e nomina fra i componenti della giunta comunale un vice-sindaco
3. Della nomina degli assessori e del vice-sindaco il sindaco da comunicazione nella prima seduta consiliare successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di

governo.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
5. Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune, ne' ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza del comune.

ART. 18 - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco o di Assessore sono stabilite dalla legge.

ART. 19 - Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione del sindaco:
 - a. responsabili di servizi;
 - b. consiglieri comunali;
 - c. esperti e consulenti esterni;
 - d. presentatori di istanze, petizioni e proposte.
3. Per la validità delle sedute e' necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

ART. 20 - Competenze della Giunta Comunale

4. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, del segretario e delle figure apicali del comune. Riferisce annualmente al consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. In particolare spettano alla giunta:
 - a. assumere attività di iniziativa, di impulso e

- di raccordo con organi di partecipazione;
- b. proporre eventualmente al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - c. operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione puntuale dei fini e l'individuazione delle priorità, che costituiranno guida nell'attività spettante al segretario comunale e alle figure apicali dell'ente;
 - d. definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - e. fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento qualora tali attribuzioni non siano riservate al sindaco;
 - f. approvare i disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - g. disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare;
 - h. esercitare le funzioni delegate dallo stato, dalla regione o dalla provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - i. adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;
 - j. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale

ART. 21 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

- 1. La decadenza dalla carica di Sindaco è determinata nei casi previsti dalla legge.
- 2. La decadenza dalla carica di assessore, oltre che per i casi previsti dalla legge, anche per:
 - a. accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. mancato intervento a tre sedute consecutive

della giunta comunale senza giustificato motivo.

3. La decadenza dell'assessore e' pronunciata dal Sindaco d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notizia all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 22 - Revoca e dimissione degli assessori

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
2. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo assessore o dei nuovi assessori; la nuova nomina, o le nuove nomine, devono essere comunicate al consiglio comunale.
3. Tali comunicazioni non danno luogo a votazione e si effettuano in seduta pubblica.
4. Gli assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni da presentare per iscritto al sindaco.
5. Le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

CAPO III° IL SINDACO

ART. 23 - Attribuzioni

1. Il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio diretto e universale, e' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Ha competenze e poteri di impulso e di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture e enti comunali.
3. Divenuta esecutiva la deliberazione di convalida il Sindaco presta giuramento avanti al Consiglio Comunale nella prima seduta in conformità alle leggi in vigore.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

ART. 24 - Competenze come organo di amministrazione

1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:
 - a. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del comune;
 - b. nomina, coordina e revoca i singoli assessori ed il vicesindaco;
 - c. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati;
 - d. concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
 - e. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc.. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
 - f. ha facoltà di delegare in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, e al segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti che la legge e lo statuto non abbia già loro attribuito;
 - g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h. presenta le proprie dimissioni al consiglio comunale;
 - i. convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - j. adotta ordinanze ordinarie;
 - k. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
 - l. impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - m. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
 - n. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che la legge o lo statuto esplicitamente non abbiano attribuito al segretario e alle figure apicali dell'ente;
 - o. provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti

dal consiglio comunale, fatta salva la competenza del consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla legge, per la nomina dei propri rappresentanti presso aziende, enti ed istituzioni;

- p. propone al consiglio la revoca e la successiva sostituzione dei propri rappresentanti nominati presso enti, aziende ed istituzioni;
- q. risponde entro trenta giorni, ove non deleghi un assessore, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

ART. 25 - Competenze quale organo di vigilanza

- 1. Spetta al sindaco quale organo di vigilanza:
 - a. promuovere tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b. disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e informarne il consiglio comunale;
 - c. collaborare con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

ART. 26 - Competenze organizzative

- 1. Il Sindaco, nel contesto delle proprie competenze, organizzative:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - d. dispone la convocazione della giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore;
 - e. ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vice-sindaco;

- f. delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o Consiglieri Comunali. Nel caso di delega ai Consiglieri, questa ha solo rilevanza interna;
- g. nomina, su proposta del segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, ove non di competenza della giunta per disposizione di legge, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri del presente statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 27 - Competenze per i servizi statali

- 1. Il sindaco, altresì, per i servizi statali:
 - a. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;
 - b. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dalle leggi vigenti;
 - c. sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti ed assume le iniziative conseguenti;

ART. 28 - Il Vice-sindaco

- 1. Il sindaco nomina, tra i componenti della giunta comunale, un vicesindaco.
- 2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti norme di legge.
- 3. Al vicesindaco sono inoltre attribuite le funzioni del sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso dello stesso sino allo svolgimento delle nuove elezioni.

ART. 29 - Dimissioni del Sindaco

- 1. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza dell'intera giunta e lo scioglimento del consiglio

comunale; consiglio e giunta permangono comunque in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

2. Le dimissioni, per essere considerate effettive, sono presentate al consiglio comunale; le stesse divengono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
3. Sino alle nuove elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART. 30 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
3. Se la mozione e' approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La seduta nella quale e' posta in discussione e votazione la mozione di sfiducia e' pubblica.

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I Libere forme associative

Art. 31 - Le consulte

1. Il Comune di Pagnacco valorizza la nascita e lo sviluppo di libere forme associative fra i cittadini e promuove la loro partecipazione nelle "consulte". Le consulte sono organismi consultivi che hanno lo scopo di fornire alla pubblica amministrazione ogni indicazione ritenuta utile sui temi a queste sottoposte. Le consulte potranno proporre le iniziative che ritengono opportune al Sindaco o agli Assessori competenti.
2. Le consulte hanno forma associativa e sono composte: per un terzo da membri di nomina consiliare e per i restanti due terzi da soggetti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nei settori di propria competenza interpellate dall'amministrazione comunale.
3. Possono essere istituite le seguenti consulte:
 - a. per la scuola e la cultura;
 - b. per la sanità e l'igiene;
 - c. per il territorio ambiente e opere pubbliche;
 - d. per l'economia (artigianato, agricoltura, industria e commercio);
 - e. per i problemi sociali ed assistenziali;
 - f. per lo sport e tempo libero.
4. Il numero dei componenti le consulte, le specifiche attribuzioni, le modalità di convocazione e di funzionamento saranno disciplinati da regolamento esecutivo.
5. Nelle materie sottoposte a parere, questo si intende acquisito qualora la consulta interessata non si sia espressa nei 15 giorni dalla richiesta.

Art. 32 - Pubblicità dell'attività amministrativa

1. La pubblicità dell'attività amministrativa è presupposto e condizione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune. Essa viene garantita mediante:

- a. la pubblicazione delle iniziative e dell'attività dell'amministrazione nell'albo comunale e in appositi albi frazionali;
- b. l'invito a fare pervenire, entro un termine non superiore a 20 giorni, osservazioni o proposte all'organo che ne fa richiesta;
- c. l'udienza del cittadino o dei cittadini che ne abbiano fatto richiesta da parte degli organi competente o degli uffici da questi delegati.

Art. 33 - Diritto di petizione ed istanze

1. I cittadini singoli, le organizzazioni di cui all'articolo 31, le associazioni del comune possono proporre istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere concreti interventi per la tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze e petizioni debbono riguardare questioni di carattere generale e collettivo e debbono essere determinate nell'oggetto e sottoscritte in modo leggibile dagli interessati.
3. A tali istanze e petizioni l'organismo competente darà risposta scritta agli interessati.
4. Il relativo regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, la assegnazione dell'organo, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione.
5. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Art. 34 - Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nelle seguenti materie:
 - a. tributi e bilancio;
 - a. espropriazione per pubblica utilità;
 - b. designazioni e nomine.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a. nel caso sia deliberato dal consiglio comunale

- a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b. qualora vi sia richiesta da parte di 1/3 degli aventi diritto al voto, quale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché le modalità di accertamento dell'ammissibilità del referendum.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa superino quelli che esprimono una risposta negativa sempreché il numero dei votanti non sia inferiore al 70% degli aventi diritto. Diversamente il quesito è dichiarato respinto.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 35 - Regolamenti

1. Nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Comune adotterà, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto regolamenti per l'organizzazione degli uffici destinati a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del comune, nonché nell'esercizio dei diritti previsti a favore dei cittadini in materia di accesso, informazione e partecipazione.
2. Detti regolamenti disciplineranno altresì il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione in armonia con i principi del presente statuto.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 36 - Rinvio

1. I cittadini del Comune di Pagnacco, titolari di un diritto soggettivo o interesse legittimo, potranno partecipare alla formazione degli atti e procedimenti amministrativi che li riguardino nelle forme e con le modalità previste dal capo III della Legge 241/90.
2. Gli organi del Comune e gli uffici sono tenuti ad agevolare, nelle forme più opportune e in ottemperanza alle disposizioni di legge, la partecipazione dei cittadini.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 37 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti.
2. Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio di copia degli atti e individua gli uffici destinati a tale funzione.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO IV
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
COMUNALE

Art. 38 - Costituzione e partecipazione

1. Il Comune realizza le funzioni di cui al Titolo I del presente Statuto, oltreché tramite i propri organi, mediante la partecipazione a enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione e la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
3. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende e istituzioni verrà effettuata dal Consiglio Comunale ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dal Sindaco quando siano Amministratori o Consiglieri dallo stesso delegati.
4. Qualora il Comune intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa proposta motivata del Sindaco o quella sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri nominati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
5. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
6. Fermi i principi di cui al 5° comma del presente articolo il consiglio comunale curerà che i rappresentanti vengano nominati anche su indicazione delle minoranze.
7. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità previste dalla legge.

TITOLO V

RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 39 - Intese

1. Il comune organizza l'attività diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, attraverso accordi ed intese anche di programma nelle modalità previste dalla legge.

Art. 40 - Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti dalle Leggi che necessitano dell'attivazione, del coordinamento e dell'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti ed in particolare:
 - a. formulare un programma di tempi e modalità per la definizione dell'accordo;
 - b. individuare i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa delibera della giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalle leggi e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 41 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando

la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 42 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale qualora non reputi conveniente avvalersi di forme organizzative.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 40 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 43 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente al nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:
 - a. l'introduzione di moduli organizzativi idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
 - b. la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente viene individuata nell'unità operativa;
 - c. l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. la valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;
 - d. l'istituzione di nuclei di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - e. la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
 - f. l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.
 - g. il principio della separazione tra i compiti della

- direzione politica e amministrativa (nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità) e di quelli tecnico-gestionali affidati al segretario comunale e al personale appartenente alle figure massime apicali del comune, (ancorché non dirigenziali) purché di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
- h. l'attribuzione al segretario comunale e alle figure apicali dell'ente, nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla giunta comunale e conformemente alle direttive impartite dal sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l'applicazione o l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

ART. 44 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a. coordina l'attività dei responsabili dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
 - b. vigila affinché gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;
 - c. partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta;
 - d. cura l'attività di redazione dei verbali della giunta e del consiglio, sottoscrivendo gli stessi insieme al sindaco. Qualora il segretario non possa partecipare alla seduta di consiglio o di giunta, per temporanea imprevedibile assenza, o perché parte interessata, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un assessore o da un consigliere designato dal presidente;

- e. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, previa deliberazione giuntale di autorizzazione.

ART. 45 - RESPONSABILI DI SERVIZIO - TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e i titolari di posizione organizzativa.
2. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che è a capo di una unità organizzativa di particolare complessità.
3. Al responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell'area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai titolari di posizione organizzativa.
4. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al segretario comunale.
5. Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. L'attribuzione delle specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente verrà disciplinata nei regolamenti.

ART. 46 - DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELLE FIGURE APICALI DEL COMUNE PER LA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

1. Il segretario comunale e le figure apicali del comune operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni di cui al precedente comma sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, ai soli fini di pubblicità-notizia, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 47 - Personale

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
 - a. l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b. i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estensione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali e di quanto previsto dalle fonti legislative in materia.

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 48 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 49 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatte salve diverse destinazioni a fini sociali, i beni patrimoniali debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 50 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale, collegialmente.
3. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
5. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e le funzioni dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte

e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

6. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 51 - Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità appositamente previsti dalle legge per la nomina a Revisore.
2. Il regolamento disciplinerà le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il Revisore del Conto esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.
5. Il compenso del Revisore verrà determinato in base al trattamento economico annuo lordo massimo fissato dalle legge tenendo conto delle mansioni affidate e della dimensione demografica del Comune.

Art. 52 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con programmi approvati;
- c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VIII L'ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 53 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi dell'Unione Europea, della Costituzione, delle leggi statali e regionali e del presente Statuto
 - b. la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore. Infine nel caso in cui altre fonti di grado superiore disciplinano in modo diverso la materia.

Art. 54 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta ai Consiglieri comunali, alla Giunta comunale, ed agli altri soggetti previsti nello Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, degli uffici e dei servizi e, più in generale, i regolamenti di natura meramente interna.
3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini fissati dalla normativa statale e regionale e agli albi frazionari.

TITOLO IX REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 55 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui alle vigenti norme di legge, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 56 POTERI SOSTITUTIVI PROCEDURE ED ORGANI

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori in forza di legge o di statuto, vi provvede in qualità di commissario ad acta il revisore del conto.
2. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli per violazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità, il relativo potere è esercitato
 - a. per la giunta ed il consiglio comunale, da un titolare di posizione organizzativa;
 - b. per il sindaco, dal vice sindaco;
 - c. per i titolari di posizione organizzativa, dal segretario comunale.
3. Venuto a conoscenza del verificarsi della causa di interdizione il segretario comunale, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, ne dà comunicazione ai soggetti interessati ed

alla Prefettura UTG e procede alla nomina del sostituto.

4. Spetta al Regolamento disciplinare i casi, le modalità e le procedure interne per l'esercizio del potere di cui trattasi.

Art. 57 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nell'originale dello Statuto viene apposta dal Segretario Comunale la dichiarazione di esecutività.
5. E' abrogata qualsiasi anteriore disposizione regolamentare o deliberazione del Comune in contrasto con il contenuto del presente Statuto.